



REGOLAMENTO
dell'Imposta Provinciale di Trascrizione
Iscrizione ed annotazione di Veicoli al Pubblico
Registro Automobilistico (IPT)

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 14/14321

del 15 marzo 2010

AREA FINANZIARIA – Marzo 2010

SOMMARIO

<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 – Fonti e principi generali.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Presupposti dell'imposta.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 – Soggetti passivi.....</u>	<u>4</u>
<u>CAPO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4 - Tariffe</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 – Esenzioni</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 – Importi agevolati.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPO III - GESTIONE DELL'IMPOSTA</u>	<u>9</u>
<u>Art. 7 -Unità organizzativa, responsabile del procedimento e del provvedimento.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 8 – Modalità di gestione dell'imposta.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 9 - Formalità.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 10 – Termini di versamento.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 11 – Importi di modico valore.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 12 – Controlli.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 13 – Rimborsi al contribuente.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 14 – Interessi.....</u>	<u>12</u>
<u>CAPO IV - SANZIONI.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 15 – Avviso di accertamento.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 16 – Sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 17 – Sanzione per violazione regolamentare.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 18 – Riscossione coattiva.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 19 – Ravvedimento del contribuente.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 20 – Dilazioni di pagamento.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 21 – Diritto di interpello.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 22 – Autotutela.....</u>	<u>15</u>
<u>CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 23 – Disposizioni transitorie.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 24 – Norme finali.....</u>	<u>16</u>

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti e principi generali

1. In attuazione degli artt. 52 e 56, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la Provincia di Rovigo istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.

2. La materia è regolata dalle seguenti norme specifiche:

R.D. 14 aprile 1910 n. 639, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, Legge 6 marzo 1987 n. 74, Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge 21 novembre 1991 n. 374, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.M. 02/10/1992 n. 514, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, D.L. 564/1994, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, Legge 27 dicembre 1997 n. 449, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, Circolare Ministero delle Finanze 13-07-1998 n. 184/E, D.M. 27/11/1998 n. 435, D.Lgs. 472/1998, Risoluzione 49/e del 17/04/2000, Legge n. 342 del 21/11/2000, D.P.R. 445 del 28/12/2000, Legge n.388/2000, D.Lgs. 207/01, Legge 27 dicembre 2002 n. 289, D.L. 269/2003, L. 27-12-2006 n. 296, Risoluzione del 17/01/2007 n. 4, D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito L.2/2009, Codice Civile.

3. In materia si applicano inoltre le disposizioni di carattere generale di cui a Legge 241/90, D. Lgs. 267/00, Legge 689/81, Legge 212/2000, D.M. 26/04/2001, n. 209, Legge Finanziaria 2006, n. 296.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A.

2. Le formalità di cui al comma precedente consistono in:

- iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro automobilistico;
 - iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
 - iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.
- trasferimenti di proprietà del veicolo;

- rinnovazione dell'ipoteca;
 - trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
 - surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
 - costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
 - cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
 - la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
3. Non rientrano fra le formalità ai fini dell'applicazione dell'I.P.T.:
- denunce di perdita e di rientro in possesso;
 - denunce di cessazione della circolazione;
 - denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
 - annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
 - rinnovi di iscrizione per cambio targa;
 - acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri.
4. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. E' soggetto passivo dell'imposta il soggetto a favore del quale viene compiuta la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
2. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, presso l'ufficio del P.R.A., la registrazione del trasferimento di proprietà presentando copia di documento di identità

o di riconoscimento del soggetto acquirente ovvero di certificazione anagrafica. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.

CAPO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 4 – Tariffe

1.L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è determinata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.La misura delle tariffe da applicare è deliberata dalla Provincia entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed è riportata nella tabella di cui Allegato A del presente regolamento, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3.Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

4.Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui l'acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

5.In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

6.La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autenticata della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di

competenza.

7. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta, per disposizione di norme primarie, le formalità presentate al PRA, aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa, quali:

A) acquisti di veicoli effettuati da:

1. Soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.

Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM n. 435/98 Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006.

2. Soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.

Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM n. 435/98. Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006.

3. Soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.

Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000. Art. 1 comma 36 Legge n. 296 del 27/12/2006.

4. Soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.

Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000. Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006.

5. Soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita.

Art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/1997.

6. Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento.

Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000 .

7. Associazioni di volontariato operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni.

Art. 8, comma 1, Legge 11/8/1991, n. 266 – Risoluzione n. 49/E 17/04/2000 .

8. Associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore.

Art. 8, comma 2, Legge 11/8/1991, n. 266.

9. Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 21 D.Lgs n. 460/1997.

10. Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB).

Art. 4, comma 5, D. Lgs. 207/2001.

B. conseguenza di:

1. Procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono € 1.032,91 (valore della controversia).

Art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000 .

2. Procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi.

Art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 - Risoluzione n. 49/E 17/04/2000.

3. Trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti.

Art. 118 D.Lgs. n. 267/2000.

4. Cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009).

Art. 3, comma 13 bis, D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella L. 2 del 28 gennaio 2009.

C. acquisti di motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 39, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lett. A, punti 1., 2., 3. e 4. non spetta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili.

3. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Art. 6 – Importi agevolati

1. Sono soggetti al pagamento dell'imposta nella misura agevolata sotto indicata, per disposizione di norme primarie, le formalità presentate al PRA, aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa, relativi a:

• AUTOVEICOLI muniti di CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO SPECIALE (e rimorchi

destinati a servire detti veicoli), semprechè NON siano adatti al TRASPORTO DI COSE
Misura di un quarto ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.

- RIMORCHI AD USO ABITAZIONE PER CAMPEGGIO e simili
Misura di un quarto ai sensi art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.

- Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione I.V.A., a condizione che, nel caso dell'usato, la fattura concernente la cessione del veicolo sia emessa dall'intestatario venditore al P.R.A. al soggetto acquirente.
Nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell'eventuale incremento, di cui all'art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, D. Lgs. n. 446 del 1997

- Veicoli costruiti da almeno trent'anni o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent'anni individuati con determinazione dall'A.S.I. e dalla F.M.I., esclusi quelli adibiti ad uso professionale.
Nella misura fissa di Euro 25,82 per i motoveicoli e di Euro 51,65 per gli autoveicoli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, commi 1,2 e 3, Legge 21 novembre 2000 n. 342

- Ipotecche legali e convenzionali (iscrizione al P.R.A.)
Nella misura fissa di € 50,00 ai sensi dell'art. 3 comma 13 bis del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella L. 2 del 28 gennaio 2009

- Nei casi di cancellazione di ipoteche iscritte prima del 29 gennaio 2009 ovvero per le ipoteche giudiziali, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata
Nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998, tenendo conto dell'eventuale incremento, di cui all'art. 3 del presente Regolamento

2.Nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta e annotata viene applicata la tariffa minima di cui al D.M. 27/11/1998, n. 435, per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e la stessa tariffa per la trascrizione a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Per godere dell'agevolazione i due trasferimenti devono essere presentati contestualmente. In caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento e, quindi, in caso di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta nella misura di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento.

CAPO III - GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 7 – Unità organizzativa, responsabile del procedimento e del provvedimento

1.L'unità organizzativa preposta alla gestione delle fasi procedurali inerenti la riscossione, il recupero e il controllo dell'imposta e all'emanazione dei relativi provvedimenti è l'Area Finanziaria della Provincia di Rovigo.

2.Il Dirigente dell'Area Finanziaria è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta e dei relativi provvedimenti.

Art. 8 - Modalità di gestione dell'imposta

1.L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa sono effettuati direttamente dagli uffici della Provincia o, per conto di questa, dal gestore del P.R.A. (di seguito denominato "gestore").

2.L'affidamento al gestore ha carattere residuale, può avere ad oggetto una o più fasi della gestione ed è effettuato mediante apposita convenzione che definisce i rapporti e le competenze specifiche fra le parti.

3.Nell'ipotesi di cui al comma 2 la Provincia effettua specifici controlli sull'attività del gestore, anche tramite ispezioni *in loco*.

Art. 9 – Formalità

1.I soggetti passivi di cui all'art. 3, ai fini dello svolgimento della trascrizione, iscrizione ed annotazione e del pagamento dell'I.P.T., compiono gli atti e presentano la documentazione prevista per la relativa formalità, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente.

2.Per le attività di cui al comma precedente l'interessato può presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, anche avvalendosi dei modelli all'uopo predisposti.

3. Alle richieste di trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad I.V.A., deve essere allegata copia della fattura d'acquisto a pena di ricusazione della formalità, qualora la riscossione IPT venga effettuata dal gestore del PRA.

Nel caso di iscrizioni di veicoli provenienti dall'estero dove l'acquirente sconti l'I.V.A. in Italia, deve essere allegata copia della fattura e/o copia del modello F24 e/o copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi extra U.E.

Art. 10 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di contestuale iscrizione di diritti reali di garanzia contenuti nello stesso atto di vendita, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Per le formalità di trascrizione, annotazione ed iscrizione d'ipoteca, relative a veicoli già iscritti nel P.R.A., il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui ai commi precedenti decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

4. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Art. 11 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a euro 17,00 (diciassette/00) in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione

2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al

comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 12 – Controlli

1.La Provincia effettua controlli sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta, a tale fine utilizzando anche banche dati di altri soggetti pubblici.

2.Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario, la Giunta Provinciale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione e dell'elusione d'imposta, volti a migliorare anche la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.

Art. 13 - Rimborsi al contribuente

1.La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.

2.La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto.

3.I rimborsi riguardano:

- richieste di formalità già presentate e ricusate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.
- versamenti in eccesso o non dovuti.

4.La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5.Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione

dell'istanza.

6.A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nell'art. 14.

Art. 14 – Interessi

1.In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO IV – SANZIONI

Art. 15 - Avviso di accertamento

1.Gli avvisi d'accertamento d'ufficio conseguono ad omesse trascrizioni, iscrizioni o annotazioni al P.R.A.

2.L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 16 – Sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti

1.Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il pagamento dell'imposta dovuta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2.Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.

3.Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT, o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o

per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti si applicano con le procedure previste dal D.Lgs. 472/97 e sono precedute dalla notifica al contribuente del relativo avviso di accertamento.

5. Le sanzioni amministrative tributarie sono contestate entro il termine di cui al D. Lgs. 472/97.

Art. 17 – Sanzione per violazione regolamentare

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo precedente, violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente si applica con le procedure previste dalla l. 689/81 e sono precedute dalla notifica al contribuente del relativo avviso di accertamento.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:

Pagamento effettuato entro	Sanzione effettiva
30 giorni dalla scadenza:	2,50%
1 anno dalla scadenza	3,00%

Art. 20 - Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:

a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) durata massima della rateazione contenuta in ventiquattro mesi;

c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

d) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.

3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione.

4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera d) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

6. Il responsabile del procedimento può autorizzare il versamento rateale delle somme

dovute secondo quanto disposto dalla L. 689/81.

Art. 21 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.
2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 e dal Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

Art. 22 – Autotutela

1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:
 - a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile del provvedimento.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
5. Le controversie relative all'imposta sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali che gestiscono il pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il presente regolamento, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale vigente al momento della prima presentazione.

2. Nel caso di cui al comma 1 non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento, fatta comunque salva la maturazione degli interessi e l'applicazione di eventuali sanzioni.

Art. 24 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall'1/1/2010.

4. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga il precedente adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/8907 del 27/03/2000.

Autovetture	KW 0-53	196,05	196
-------------	----------------	--------	-----

SOGG. IVA		196,05	196
2688		<i>IPT×2</i>	

Autocarro, Autov. Specifico, Motocarro, Quadriciclo trasporto cose	KG 0-700	259,16	259
	KG 700-1500	377,33	377
	KG 1500-3000	424,32	424
	KG 3000-4500	494,82	495
	KG 4500-6000	588,81	589
	KG 6000-8000	675,43	675
	KG 8000-oltre	840,58	841

Autoveicolo	Speciale	<i>IPT×¼</i>	
-------------	-----------------	--------------	--

Quadriciclo	Tr. persone	196,05	196
-------------	--------------------	--------	-----

Storico	Auto	51,65	52
	Moto	25,82	26

Rimorchio	KG 0-2000	345,77	346
	KG 2000-5000	463,27	463
	KG 5000-oltre	588,81	589
	Speciale	<i>IPT×¼</i>	

Autobus, Tratt. Stradale	KW 0-110	196,05	196
	Oltre KW 110	<i>KW×1,76×1,3</i>	

Ipoteca	Iscriz.GIUDIZIALE	196,05	
	Iscriz.LEG-CONV	50,00	
	Cancellazione	ESENTE (*)	

(*) per formalità relative alle ipoteche iscritte dal 29/01/2009

RAVVEDIMENTO OPEROSO		
Sanzione	RITARDO	
	Fino a 30 gg.	<i>IPT×0,025</i>
	31 gg. - 1 anno	<i>IPT×0,03</i>
	Oltre 1 anno	<i>IPT×0,3</i>
Interessi [* IMPORTO ANNUO]		
Interessi [* IMPORTO ANNUO]	1999-2000	<i>IPT×0,025*</i>
	2001	<i>IPT×0,035*</i>
	2002-2003	<i>IPT×0,03*</i>
	2004-2007	<i>IPT×0,025*</i>
	2008-2009	<i>IPT×0,03*</i>
	2010	<i>IPT×0,01*</i>

Successioni	trascrizione a favore di tutti gli eredi	<i>MINIMO 150,81</i>
	trascrizione a favore dell'intestatario	<i>MINIMO 150,81</i>

Autovetture /KW×3,51×1,3]					
54	246,40	246	104	474,55	475
55	250,97	251	105	479,12	479
56	255,53	256	106	483,68	484
57	260,09	260	107	488,24	488
58	264,65	265	108	492,80	493
59	269,22	269	109	497,37	497
60	273,78	274	110	501,93	502
61	278,34	278	111	506,49	506
62	282,91	283	112	511,06	511
63	287,47	287	113	515,62	516
64	292,03	292	114	520,18	520
65	296,60	297	115	524,75	525
66	301,16	301	116	529,31	529
67	305,72	306	117	533,87	534
68	310,28	310	118	538,43	538
69	314,85	315	119	543,00	543
70	319,41	319	120	547,56	548
71	323,97	324	121	552,12	552
72	328,54	329	122	556,69	557
73	333,10	333	123	561,25	561
74	337,66	338	124	565,81	566
75	342,23	342	125	570,38	570
76	346,79	347	126	574,94	575
77	351,35	351	127	579,50	580
78	355,91	356	128	584,06	584
79	360,48	360	129	588,63	589
80	365,04	365	130	593,19	593
81	369,60	370	131	597,75	598
82	374,17	374	132	602,32	602
83	378,73	379	133	606,88	607
84	383,29	383	134	611,44	611
85	387,86	388	135	616,01	616
86	392,42	392	136	620,57	621
87	396,98	397	137	625,13	625
88	401,54	402	138	629,69	630
89	406,11	406	139	634,26	634
90	410,67	411	140	638,82	639
91	415,23	415	141	643,38	643
92	419,80	420	142	647,95	648
93	424,36	424	143	652,51	653
94	428,92	429	144	657,07	657
95	433,49	433	145	661,64	662
96	438,05	438	146	666,20	666
97	442,61	443	147	670,76	671
98	447,17	447	148	675,32	675
99	451,74	452	149	679,89	680
100	456,30	456	150	684,45	684
101	460,86	461	151	689,01	689
102	465,43	465	152	693,58	694
103	469,99	470	153	698,14	698